



CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

C.C. N.7/2003

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 23 gennaio 2003

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e Finalità
- Articolo 2 Interpretazione
- Articolo 3 Sedute delle Adunanze
- Articolo 4 Utilizzo della sala consiliare
- Articolo 5 Consigliere Anziano
- Articolo 6 Maggioranza, minoranze e frazioni

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organismi Interni del Consiglio Comunale

- Articolo 7 Organismi del Consiglio Comunale

Capo II - Presidente ed Ufficio di Presidenza

- Articolo 8 Attribuzioni del Presidente
- Articolo 9 Ufficio di Presidenza
- Articolo 10 Modalità di Funzionamento e Validità delle Decisioni
- Articolo 11 Cessazione, Decadenza, Morte e Revoca del Presidente e del Vice Presidente

Capo III - Gruppi Consiliari

- Articolo 12 Composizione dei Gruppi Consiliari
- Articolo 13 Gruppo Misto
- Articolo 14 Denominazione dei Gruppi
- Articolo 15 Funzionamento dei Gruppi Consiliari

Capo IV - Programmazione Consiliare e Conferenza dei Capigruppo

- Articolo 16 Programmazione Consiliare
- Articolo 17 Composizione e Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo
- Articolo 18 Compiti della Conferenza dei Capigruppo

Capo V - Commissioni Consiliari Permanenti

- Articolo 19 Competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti
- Articolo 20 Composizione delle Commissioni Permanenti
- Articolo 21 Costituzione delle Commissioni
- Articolo 22 Partecipazione alle altre Commissioni
- Articolo 23 Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione
- Articolo 24 Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione
- Articolo 25 Durata in Carica, Revoca, Dimissioni del Presidente e del Vice Presidente
- Articolo 26 Validità delle Sedute delle Commissioni
- Articolo 27 Funzioni e competenze delle Commissioni
- Articolo 28 Funzionamento delle Commissioni
- Articolo 29 Pareri Urgenti

Capo VI - Commissioni Speciali e d'Indagine

- Articolo 30 Commissioni Speciali
- Articolo 31 Commissioni d'Indagine

Capo VII - Norme Comuni alle Commissioni Consiliari

- Articolo 33 Convocazione e Ordine del Giorno delle Commissioni
- Articolo 34 Processo Verbale delle Sedute delle Commissioni
- Articolo 35 Pubblicità delle Sedute delle Commissioni
- Articolo 36 Interventi, Consultazioni e Iniziative Pubbliche
- Articolo 37 Partecipazione degli Organi di Governo ai Lavori delle Commissioni
- Articolo 38 Discussione e votazione nelle Commissioni
- Articolo 39 Norma di Rinvio

TITOLO III - CONSIGLIERI COMUNALI

- Articolo 40 Diritto di Iniziativa su Atti Deliberativi
- Articolo 41 Diritto di Informazione e di Accesso
- Articolo 42 Interrogazioni e Interpellanze
- Articolo 43 Mozioni, Risoluzioni e Ordine del Giorno
- Articolo 44 Doveri dei Consiglieri
- Articolo 45 Astensione Obbligatoria
- Articolo 46 Dichiarazioni Personali e Patrimoniali dei Consiglieri

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

- Articolo 47 Sessioni del Consiglio
- Articolo 48 Programmazione dei Lavori del Consiglio
- Articolo 49 Convocazione del Consiglio Comunale
- Articolo 50 Ordine del Giorno

Capo II - Organizzazione delle sedute

- Articolo 51 Organizzazione Materiale delle Sedute
- Articolo 52 Seduta Aperta del Consiglio Comunale
- Articolo 53 Deposito degli Atti
- Articolo 54 Numero Legale delle Sedute e delle Votazioni
- Articolo 55 Sedute del Consiglio Comunale
- Articolo 56 Pubblicità delle Sedute
- Articolo 57 Processo Verbale
- Articolo 58 Resoconto
- Articolo 59 Comportamento dei Consiglieri, Ordine Durante le Sedute e Sanzioni Disciplinari
- Articolo 60 Disordini in Aula
- Articolo 61 Comportamento del Pubblico
- Articolo 62 Polizia nell'Aula
- Articolo 63 Divieti

Capo III - Svolgimento delle sedute

- Articolo 64 Ripartizione del Tempo Assegnato ai Singoli Argomenti
- Articolo 65 Variazione dell'Ordine dei Lavori e della Durata delle Sedute
- Articolo 66 Ordine dei Lavori: Approvazione dei Verbali e Comunicazioni del Presidente
- Articolo 67 Ordine dei Lavori: Comunicazioni del Sindaco e *Question Time*
- Articolo 68 Iscrizioni a Parlare e Ordine degli Interventi
- Articolo 69 Richiami del Presidente
- Articolo 70 Mozioni d'Ordine
- Articolo 71 Questione Pregiudiziale e Sospensiva
- Articolo 72 Fatto Personale
- Articolo 73 Chiusura della Discussione

Capo IV - Delle votazioni

Articolo 74 Validità delle Votazioni
Articolo 75 Modalità generali della Votazione

Articolo 76 Annullamento e Rinnovazione delle Votazioni

TITOLO V - UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

Articolo 77 Deliberazioni di Iniziativa della Giunta
Articolo 78 Risorse Finanziarie del Consiglio Comunale
Articolo 79 Gruppi Consiliari
Articolo 80 Indennità di Funzione

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 81 Approvazione del Regolamento
Articolo 82 Entrata in vigore



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione della legge e dell'art.32, comma 1 lett. a), dello Statuto.

Articolo 2 Interpretazione

Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale udito il Segretario Generale sulla base dei principi generali.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente.

Il Presidente, dopo eventuale consultazione con il Segretario, ha facoltà di sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta, sottoponendo la questione di interpretazione, qualora lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, al parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali ed Istituzionali.

Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.

Articolo 3

Sedute delle Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sede comunale, in apposita sala.
2. In caso di necessità o per particolari esigenze, le sedute consiliari possono aver luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. È vietato fumare in tutte le sale di riunione (Consiglio e Commissione) e aree attigue.
4. La Presidenza del Consiglio individua apposite aree per fumatori nelle vicinanze delle sale di riunione.

Articolo 4

Utilizzo della sala consiliare

1. Il Presidente del Consiglio disciplina l'utilizzo della sala consiliare che è destinata allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, nonché alle cerimonie di rappresentanza.
2. Il Presidente del Consiglio può autorizzare l'utilizzo della sala consiliare per manifestazioni ed incontri di particolare rilevanza ed interesse della Città, organizzati dal Comune o da terzi, con esclusione di quelli aventi carattere politico.

Articolo 5

Consigliere Anziano

1. Ad ogni fine previsto dal presente Regolamento, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è Consigliere anziano il più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Articolo 6

Maggioranza, Minoranze, Frazioni

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza ed al programma.
Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, mediante arrotondamento per eccesso.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ORGANISMI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 7

Organismi del Consiglio Comunale

1. Sono organismi del Consiglio comunale:

l'Ufficio di Presidenza

le Commissioni consiliari

la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari

i Gruppi consiliari

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

CAPO II - PRESIDENTE ED UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 8 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente o chi ne fa le veci rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il Regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di Ariano Irpino e dal presente Regolamento.

In particolare:

- a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari, dei Consiglieri;
- b) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- c) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- d) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- e) mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
- f) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;
- g) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

- h) decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai Gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni ed alla consistenza numerica degli stessi;
 - i) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti di legge e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - j) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti del Consiglio stesso;
 - k) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
 - l) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o di singole deliberazioni.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ufficio del Consiglio comunale.
4. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione che devono essergli tempestivamente fornite, può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.
5. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza e dell'Ufficio del Consiglio.
6. Il Presidente del Consiglio, per il disbrigo delle proprie incombenze, si servirà di un dipendente designato dal Segretario Generale di concerto con il Presidente del Consiglio.

Spetta al Presidente, o in sua assenza o impedimento al Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo al Consigliere anziano:

- a) la Presidenza delle sedute consiliari;
- b) la convocazione del Consiglio Comunale;

- c) la convocazione del Consiglio Comunale su richiesta espressa di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco, in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta stessa, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte;
- d) la firma dei verbali delle sedute consiliari;
- e) la partecipazione al Prefetto del giorno della convocazione del Consiglio Comunale e degli oggetti della convocazione.

Articolo 9

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di Presidenza disciplinati nello Statuto e nel presente Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Sindaco, la Conferenza dei capigruppo e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari.

Articolo 10

Modalità di Funzionamento e Validità delle Decisioni

1. L'Ufficio di presidenza si riunisce, di norma, una volta la settimana, in orari non coincidenti con le riunioni del Consiglio comunale.
2. Su richiesta del Presidente, alle riunioni dell'Ufficio di presidenza partecipano i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni consultive.
3. L'Ufficio di presidenza, di cui allo Statuto, è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) proposte di modifica dello Statuto e del presente Regolamento;
 - b) elaborazione della proposta dell'ordine del giorno del Consiglio;
 - c) programmazione iniziative Presidenza e Commissioni nonché loro compatibilità finanziaria e organizzativa;

- d) adozione misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e del personale disponibile;
 - e) altre funzioni assegnate dal presente Regolamento e altre questioni che il Presidente ritenga di sottoporgli.
4. Il Presidente può delegare il Vice Presidente ad esercitare determinate funzioni o svolgere specifici compiti.
 5. Un impiegato designato dal Segretario Generale, di concerto con il Presidente del Consiglio, svolge funzione di segretario dell'Ufficio di presidenza.
 6. Di ogni seduta viene redatto, in forma sintetica, un verbale.
 7. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.
 8. Le decisioni sono assunte collegialmente. In caso di disaccordo sul contenuto delle decisioni, prevale la decisione del Presidente.

Articolo 11

Cessazione, Decadenza, Morte e Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o morte.
2. Essi possono essere, inoltre, revocati con mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, nel caso di inadempimento dei doveri loro attribuiti dalla legge o dallo Statuto comunale.
3. La proposta motivata di revoca del Presidente o del Vice Presidente deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri componenti il Consiglio comunale.
4. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente e o del Vice Presidente.
Se il Presidente ed il Vice Presidente sono stati revocati, il Consiglio è convocato dal Consigliere anziano.
5. In caso di cessazione dalla carica, il Presidente ed il Vice Presidente sono rieletti nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento e, comunque, entro venti giorni.

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI

Articolo 12 Composizione dei Gruppi Consiliari

1. Entro i primi cinque giorni dalla convalida degli eletti, i Consiglieri Comunali comunicano al Presidente del Consiglio Comunale il gruppo consiliare al quale aderiscono. Quest'ultimo deve essere composto da un minimo di due Consiglieri.
2. I Consiglieri espressione di partiti presenti nei due rami del Parlamento possono costituire un gruppo composto da un solo Consigliere.
3. Entro i successivi cinque giorni, ogni gruppo elegge il Capogruppo e ne fa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Nelle more della designazione o in caso di più designazioni da parte dei Consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo, **a parità di indicazioni**, il relativo capogruppo viene individuato nel Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze.
5. È consentita la costituzione di un gruppo misto.
6. Il bilancio assegna a ciascun gruppo, in relazione alla consistenza numerica, una dotazione finanziaria.

Articolo 13 Gruppo Misto

1. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano un Gruppo misto.

Articolo 14 Denominazione dei Gruppi

1. I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.
2. Qualora più Gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dall'Ufficio di Presidenza.
3. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale.
In assenza della comunicazione del nome del Capogruppo, è considerato Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Articolo 15

Funzionamento dei Gruppi Consiliari

- ± I provvedimenti relativi al funzionamento dei Gruppi, all'assegnazione del personale, alle sedi, ai servizi, alle attrezzature sono emanati dall'Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppo. L'erogazione dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è disciplinata dai successivi articoli.
2. Ai Gruppi consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, la disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei Gruppi stessi.

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Articolo 16 Programmazione Consiliare

1. La Conferenza dei Capigruppo si riunisce, in via ordinaria, trimestralmente per definire il programma delle attività del Consiglio prevista dall'art. 30 dello Statuto. Essa si riunisce, inoltre, per discutere i problemi relativi alla programmazione dei lavori consiliari, per iniziativa del Presidente o quando lo chiedano almeno due Presidenti di Commissioni permanenti o i Capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei componenti del Consiglio comunale.
2. La Conferenza è indetta dal Presidente del Consiglio comunale sentito l'Ufficio di Presidenza.
La data di convocazione della Conferenza è stabilita dal Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Sindaco.

Articolo 17

Composizione e Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari.
I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo.
2. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno la metà più uno dei componenti capigruppo in prima convocazione e almeno un terzo dei componenti dei capigruppo in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci l'intervallo di un'ora.

3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta **senza diritto di voto**.
4. Le riunioni sono convocate di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

Articolo 18

Compiti della Conferenza dei Capigruppo

1. Oltre alle altre funzioni previste dal presente Regolamento, la Conferenza concorda con il Presidente la definizione dell'ordine del giorno delle sedute e la programmazione dei tempi delle sedute del Consiglio, secondo quanto disposto dal successivo articolo.
2. Nella formazione dell'ordine del giorno il Presidente tiene conto della precedenza come stabilita dalla legge e dalla natura degli argomenti da trattare. Viene data precedenza agli argomenti che per legge o per loro natura vanno trattati per primi.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER MATERIA

Articolo 19 Commissioni Consiliari Permanenti

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti per materia:
 - a) Affari Generali ed Istituzionali, Organizzazione, Bilancio e Tributi;
 - b) Assetto del Territorio, Pianificazione, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente;
 - c) Servizi Sociali, Sanità, **Sviluppo economico**, Cultura, Istruzione, Sport, Trasporti, Pace e Solidarietà Internazionale.

Articolo 20 Composizione delle Commissioni Permanenti

Ogni Consigliere può far parte di più di una Commissione.

Il Sindaco non può essere designato a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente per materia.

2. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo.
3. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è fissato, **in numero massimo di sette**, dall'Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppo, in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni, nonché proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio e che ogni Commissione rispecchi quella che è la composizione del Consiglio Comunale e le proporzioni tra maggioranza e minoranza.

Articolo 21 Costituzione delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono nominate dal Consiglio comunale con voto palese.
2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.

3. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 22

Partecipazione alle altre Commissioni

1. Il Presidente ed i Capigruppo consiliari possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle cui sono stati attribuiti, dando il loro contributo alla discussione senza però esercitare il diritto di voto.

Articolo 23

Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione

1. La prima seduta delle Commissioni permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede.
2. Nella prima seduta la Commissione procede, con unica votazione a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione.

Articolo 24

Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione

- Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale.
- Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.

Articolo 25

Durata in carica, Revoca, Dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente.
In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Articolo 26 **Validità delle Sedute delle Commissioni**

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno.
In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora.
Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la seduta.
In entrambi i casi, il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Articolo 27 **Funzioni e competenze delle Commissioni**

1. Le Commissioni consiliari ordinarie costituiscono articolazioni del Consiglio comunale. Hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite al Consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Gli atti, corredati della

necessaria documentazione, sono trasmessi alle Commissioni competenti prima della loro iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle competenti Commissioni le proposte di deliberazione concernenti i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere sulle medesime materie.
4. L'esame di cui al comma 3 è concluso da un parere acquisito agli atti del Consiglio.
5. Il parere di cui al comma 4 deve essere espresso nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione della proposta. In caso di inottemperanza, decorso il termine la proposta può essere deliberata dal Consiglio.
6. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le Commissioni possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta al Presidente del Consiglio di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di relazioni, mozioni o proposte di deliberazione.
7. Le Commissioni non esercitano poteri deliberativi.

Articolo 28

Funzionamento delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni consiliari sono valide quando è presente almeno un terzo dei componenti.
2. Le adunanze delle Commissioni sono, di norma, pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o la regolarità del procedimento.
3. Qualora ne ravvisino la necessità, le Commissioni possono effettuare audizioni o consultazioni di soggetti esterni, quali uffici, organismi, enti o associazioni. L'invito alle sedute di soggetti esterni è prerogativa del Presidente.
4. Per l'esame di questioni di carattere interdipartimentale, due o più Commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi presidenti.

5. Le Commissioni possono costituire al proprio interno sottocommissioni e comitati permanenti o temporanei.

6. Le decisioni della Commissione sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio rispetto a quello degli altri componenti della Commissione.

Articolo 29 **Pareri Urgenti**

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati.

In nessun caso il termine può essere inferiore a novantasei ore.

CAPO VI - COMMISSIONI SPECIALI E D'INDAGINE

Articolo 30 Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale, su proposta di risoluzione sottoscritta da un quinto dei Consiglieri, può deliberare a maggioranza assoluta la costituzione di Commissioni speciali, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.
2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - a) designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione speciale ;
 - b) designa i componenti della Commissione;
 - c) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi ;
 - d) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Articolo 31 Commissioni d'Inchiesta

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire Commissioni d'inchiesta per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La costituzione può essere proposta da un terzo dei Consiglieri comunali.
3. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - a) designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione ;
 - b) designa i componenti della Commissione;
 - c) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

Alla Presidenza è designato un consigliere della minoranza.

4. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali.
In deroga a quanto disposto dal successivo articolo 39 le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
5. Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio.
Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Articolo 32 **Giurì d'onore**

1. Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere, compreso il Sindaco, viene accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione composta da tre membri estranei al Consiglio Comunale, scelti tra personalità di particolare esperienza professionale e istituzionale, al fine di giudicare la fondatezza delle accuse.
2. Alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio che ne prenderà atto senza dibattito né votazione.

CAPO VII - NORME COMUNI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 33

Convocazione e Ordine del Giorno delle Commissioni

1. Le Commissioni si riuniscono in giorni fissi, prestabiliti d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza.
L'ordine del giorno deve essere inviato oltre che ai componenti della commissione, presso il domicilio eletto, anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori ed ai Revisori dei conti.
2. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
3. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale.
In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.
Il Presidente del Consiglio comunale può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, che una riunione della Commissione avvenga mentre si svolge una seduta del Consiglio comunale, previa sospensione della stessa.
4. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale anche su proposta del Sindaco, ovvero quando lo richieda un terzo dei componenti.
In tali casi la convocazione deve avvenire entro tre giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 34

Processo Verbale delle Sedute delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni il Segretario è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
2. I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.

Articolo 35 **Pubblicità delle Sedute delle Commissioni**

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione.
Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.
2. Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'amministrazione comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
3. I Gruppi Consiliari possono designare propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione.

Articolo 36 **Interventi, Consultazioni e Iniziative Pubbliche**

1. In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere, ai sensi dello Statuto l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.
2. Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di

associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.

3. Le Commissioni, all'atto in cui ricevono l'affare ad esse assegnato, valutano se la consultazione sia obbligatoria in base allo Statuto o alle norme regolamentari, o comunque opportuna.
4. Spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.
5. Gli inviti per le consultazioni, ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al Comune, sono diramati dal Presidente della Commissione competente.
6. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione ai sensi del presente Regolamento.
7. Le Commissioni possono promuovere convegni, incontri e altre iniziative pubbliche.
Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Presidenza del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Commissioni consiliari, definisce il limite di spesa a cui possono riferirsi le Commissioni per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Ogni commissione disporrà tendenzialmente di uguale quota parte dello stanziamento previsto sulla base di programmi semestrali predisposti dalle Commissioni di concerto con l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 37

Partecipazione degli Organi di Governo ai Lavori delle Commissioni

1. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno.
In questo caso la Commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.
2. Il Presidente della Commissione può invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta ai sensi e per gli effetti dello Statuto.

Articolo 38

Discussione e Votazione nelle Commissioni

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.
2. Le Commissioni votano di regola per alzata di mano.
3. Nel corso della discussione in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.
4. Le Commissioni possono adottare risoluzioni o mozioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni o mozioni sono trasmesse al Consiglio comunale insieme con la decisione o con la relazione.

Articolo 39
Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto alle Commissioni permanenti statutarie si applicano le disposizioni previste per le Commissioni permanenti per materia.

TITOLO III

CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 40

Diritto di Iniziativa su Atti Deliberativi

- 1.I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2.La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria da parte dell'ufficio competente.
- 3.La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri espressi dagli uffici comunali interessati i quali dovranno esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta e trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia.

Articolo 41

Diritto di Informazione e di Accesso

- 1.I Consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità ed i termini previsti dal vigente Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.
L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene anche informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale.
I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine.
- 2.I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare.
Le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio comunale.
- 3.I Consiglieri possono accedere agli uffici del Comune ed agli uffici degli enti di cui al precedente comma 2.

4. Valgono i casi di esclusione e di differimento previsti nel regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi.
Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.
5. Contestualmente all'affissione all'albo l'Ufficio di Segreteria del Consiglio è tenuto a:
- a) trasmettere l'elenco delle deliberazioni ai Capigruppo consiliari, alla Presidenza del Consiglio **e a tutti i Consiglieri**;
 - b) tenere a disposizione dei Consiglieri, presso i propri uffici, i testi delle deliberazioni.
6. Il Consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione, ne informa il Sindaco.
Il Sindaco fornisce risposta scritta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 42 Interrogazioni, Interpellanze e Raccomandazioni

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze e raccomandazioni che saranno trattate, con le modalità previste dall'art. 35 dello Statuto, anche in apposita seduta consiliare denominata. "*Question time*".
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta sia verbalmente e sia per iscritto al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta sia verbalmente e sia per iscritto al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.
4. La raccomandazione consiste nell'istanza rivolta all'Amministrazione tendente all'adozione di determinati provvedimenti.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le raccomandazioni formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Presidente del Consiglio comunale.

Il Consigliere, con motivazione scritta, può dichiarare l'interrogazione, l'interpellanza o la raccomandazione urgente.

6. Il Sindaco risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione della domanda, che sono ridotti a dieci se l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata urgente, ovvero nell'apposita seduta di "*Question time*".

La risposta è indirizzata al Consigliere interessato e per conoscenza ai Capigruppo ed al Presidente del Consiglio.

7. Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di rispondere in Consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni e interpellanze.

L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza è iscritto nell'ordine del giorno nella sezione dedicata alle comunicazioni del Sindaco e il dibattito si svolge secondo le regole poste dal successivo articolo 67.

Il Consigliere può replicare per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

8. Il Sindaco dà risposta in aula, su invito del Presidente del Consiglio comunale, anche nei seguenti casi:

a) su richiesta sottoscritta da cinque Consiglieri comunali, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale;

b) su richiesta del Consigliere richiedente, quando siano trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 6.

In questi casi, l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno deve essere comunicata al Sindaco almeno quarantotto ore prima della seduta.

Articolo 43

Mozioni, Risoluzioni e Ordine del Giorno

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.

2. La mozione consiste in una proposta concreta ovvero nell'invito rivolto al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

3. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In casi particolari e previa valutazione dell'urgenza da parte dell'ufficio di presidenza, la mozione viene discussa nella stessa seduta della presentazione.
4. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
La conferenza dei Capigruppo, in sede di definizione del calendario dei lavori, stabilisce la seduta nella quale essa verrà discussa.
5. Quando la discussione in Consiglio è promossa da una comunicazione del Sindaco o della Giunta, di norma, le mozioni vengono presentate e approvate nella seduta successiva.
6. Con la risoluzione uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale.
Le risoluzioni non sono esaminate preventivamente dalle Commissioni consiliari, salvo, di norma, quelle riguardanti la pace e le questioni internazionali.
7. Quando la mozione o la risoluzione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio comunale provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne curi l'attuazione.
Le mozioni approvate dal Consiglio comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.
8. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i trenta giorni successivi, una comunicazione in merito del Sindaco.
9. Con l'ordine del giorno uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimersi su un atto o argomento iscritto all'ordine dei lavori dello stesso.
10. L'ordine del giorno redatto per iscritto deve essere consegnato al Presidente del Consiglio prima della fine della discussione dell'atto o argomento cui si fa riferimento e viene messo in votazione dopo la votazione di quest'ultimo.

Articolo 44 (Doveri dei Consiglieri)

1. Il presente Regolamento obbliga i singoli Consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
3. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.
4. Il Consigliere che non sia potuto intervenire ad una seduta del Consiglio deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza entro dieci giorni, al fine di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all' art. 38 dello Statuto.

Articolo 45 **Astensione Obbligatoria**

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge.
In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Articolo 46 **Dichiarazioni Personali e Patrimoniali dei Consiglieri**

1. Il Consigliere, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, può chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in un'indennità di funzione.
2. La documentazione relativa alla situazione economica e patrimoniale e quella relativa alle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, che il Consigliere deve presentare ai sensi delle disposizioni dello Statuto, sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 47 Sessione del Consiglio

1.L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare.

2.Il Consiglio si riunisce:

- a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;
- b) su richiesta scritta e protocollata del Sindaco;
- c) su richiesta scritta e protocollata di almeno un quinto dei Consiglieri, per la trattazione di argomenti da esso indicati.

3.Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dalla data di protocollo.

4.Il 31 dicembre di ciascun anno decadono tutti gli argomenti e gli oggetti iscritti all'ordine del giorno che non si sono tradotti in deliberazioni consiliari, fatta salva la possibilità di ripresentarli per la iscrizione nell'anno successivo.

Articolo 48 Programmazione dei Lavori del Consiglio

1.Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

L'Ufficio di Presidenza programma periodicamente l'attività consiliare, sentiti il Sindaco, la Conferenza dei Capigruppo e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

2.I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i

principali argomenti che il Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e sono stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservati.

3. Il calendario dei lavori, con l'indicazione del luogo, delle date e degli orari delle sedute, da tenersi nel mese successivo, nonché con l'indicazione di massima degli argomenti da trattare, è definito mensilmente in sede di Conferenza dei Capigruppo consiliari.
4. La conferenza dei Capigruppo ha facoltà di stabilire apposite sedute di Consiglio comunale per la trattazione della “*Question time*”, nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 35 dello Statuto.
5. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, notifica ai Consiglieri, almeno ventiquattro ore prima della convocazione della seduta, l'eventuale elenco aggiuntivo degli argomenti e degli oggetti da trattarsi nella adunanza.

Articolo 49 **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria.
È convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base allo Statuto, il Presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal Consigliere; l'avviso di convocazione è diramato presso la sede del Gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il Consigliere elegge il proprio domicilio.
L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.

- 4.L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.
- 5.La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale o da altri mezzi idonei individuati preventivamente e comunicati dallo stesso Consigliere.
- 6.Nell'avviso deve essere precisato e specificato il giorno di prima convocazione ed il giorno di seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione.
È seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale.
Anche la seconda convocazione deve essere notificata ai sensi del comma 2 del presente articolo; quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda convocazione, per il caso si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione, anche nel termine di ventiquattro ore.

Articolo 50

Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale indicazione dei termini di tempo che si prevede di dedicare a ciascun argomento.
2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) I. approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 - b) II. comunicazioni del Presidente;
 - c) III . argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere;
 - d) IV. argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Articolo 51 (Organizzazione Materiale delle Sedute)

1. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nella propria sede. In altri settori dell'aula, a loro appositamente riservati, trovano posto i giornalisti accreditati e gli addetti alle segreterie dei Gruppi consiliari.
Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della Giunta e, presso il banco della Presidenza, hanno posto il Segretario generale e i funzionari dell'Ufficio del Consiglio autorizzati dal Presidente.
2. La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.
Il Presidente del Consiglio comunale provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio.
3. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori della propria sede per decisione del Presidente o quando lo deliberi la maggioranza dei Consiglieri assegnati, in considerazione di particolari esigenze.

Articolo 52 Seduta Aperta del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario.
Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.
3. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.
4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno.

Articolo 53

Deposito degli Atti

Tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della seduta corredati dai documenti istruttori.

Gli atti che non risultano depositati nei tempi di cui al comma 1, non possono essere oggetti di discussione e vengono stralciati dall'ordine del giorno proposto e notificato dal Presidente del Consiglio.

Articolo 54

Numero Legale delle Sedute e delle Votazioni

1. La seduta è dichiarata aperta quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
La verifica è effettuata dal Segretario Generale.
L'apertura della seduta è annunciata da tre squilli di campanello.
2. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La verifica dei presenti è compiuta dal Segretario Generale.

Articolo 55

Sedute del Consiglio

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Articolo 56 **Pubblicità delle Sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
2. Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, di riunirsi in seduta segreta.
3. Delle sedute del Consiglio comunale può essere data diffusione e promozione, unitamente ai lavori ed alle attività degli organi istituzionali ed amministrativi anche tramite emittenti televisive locali al fine di favorire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Comune.

Articolo 57 **Processo Verbale**

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal Consiglio.
2. Il verbale consiste nel resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argomento riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei Consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei Consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.
3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono inseriti a verbale riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun Consigliere. Quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta, le loro dichiarazioni sono riportate integralmente a

verbale. Per assicurare una più completa verbalizzazione, la segreteria può avvalersi di attrezzature di registrazione magnetica e di elaborazione informatica.

4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.
5. Il verbale è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario generale. Viene approvato dal Consiglio, di norma, nel corso dell'adunanza successiva. Se i Consiglieri propongono rettifiche alla verbalizzazione, l'approvazione, su richiesta del Segretario, può essere rinviata ad altra seduta per consentire le opportune verifiche. In caso contrario, le proposte di rettifica sono accolte se approvate dal Consiglio con votazione palese.

Articolo 58 **Resoconto**

1. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta.
Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, presso l'Ufficio del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può provvedere alla pubblicazione integrale o alla diffusione del dibattito delle sedute consiliari o di parti di esse.
4. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio comunale.

Articolo 59 **Comportamento dei Consiglieri, Ordine Durante le Sedute e Sanzioni Disciplinari**

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
3. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del Consigliere censurato.
5. Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio comunale, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio comunale per un periodo non superiore a tre giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni.
Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza.
Sulla proposta di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di cinque minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

Articolo 60

Disordini in Aula

1. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto.
2. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato.

Articolo 61

Comportamento del Pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il presidente può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente.
Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la durata della seduta.
Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgombrare l'aula.
3. Nella sala del Consiglio è riservato apposito spazio per la stampa e gli organi di informazione.

Articolo 62

Polizia in Aula

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 63

Divieti

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato fumare ed utilizzare in aula telefoni cellulari.
2. Il divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai Consiglieri.
3. In caso di violazione dei divieti di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e 61 del presente Regolamento, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Articolo 64

Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti e modalità di discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata:
 - a) dal Presidente, se l'argomento è proposto dalla presidenza del Consiglio Comunale o è presentato sotto forma di proposta di iniziativa popolare;
 - b) dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla Giunta;
 - c) dal Consigliere proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più Consiglieri;
 - d) dal Presidente della Commissione o delegato se l'argomento è proposto da una commissione consiliare.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire. Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e questioni sospensive.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per non più di dieci minuti complessivi.
4. I Consiglieri possono presentare, in forma scritta, emendamenti alla proposta in discussione. Durante l'esame di mozioni o atti di indirizzo possono inoltre proporre documenti alternativi sullo stesso argomento. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati in tempo utile per consentire alla presidenza di acquisire sugli stessi il parere di regolarità tecnica (e, se necessario, contabile). La possibilità di acquisire i pareri mancanti nel corso della seduta è valutata discrezionalmente dal Presidente. La presentazione e la discussione delle proposte di emendamento sono effettuate nel corso del dibattito generale. Sull'argomento possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contrario. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

5. Al termine degli interventi il relatore replica in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero. In tale sede precisa la sua posizione rispetto ad eventuali proposte di emendamento.
6. Quando su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, il capogruppo o suo delegato, per ciascun gruppo ha diritto di esprimere la dichiarazione di voto. I Consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di tre minuti.
8. Quando il Consiglio è chiamato ad esaminare argomenti di particolare complessità e rilevanza, il Presidente, di concerto con la Conferenza dei capigruppo, può disporre:
 - a) una adeguata estensione o limitazione dei termini di tempo individuali;
 - b) l'eventuale contingentamento degli interventi dei Consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo consiliare;
 - c) i termini della durata complessiva del dibattito sull'argomento in esame.

Articolo 65

Variazione dell'Ordine dei Lavori e della Durata delle Sedute

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta sono deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Per discutere o votare argomenti che rivestono il carattere d'urgenza e che non siano all'ordine del giorno della seduta, con esclusione dei provvedimenti amministrativi, è necessaria la presenza di tutti i Consiglieri.

Articolo 66

Ordine dei Lavori. Approvazione dei Verbali e Comunicazioni del Presidente

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2. Successivamente il Presidente del Consiglio procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano.

Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

Articolo 67

Ordine dei Lavori. Comunicazioni del Sindaco e *Question Time*

1. In ogni seduta la Conferenza dei Capigruppo può riservare un tempo determinato, massimo un'ora, agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o è chiamato a rispondere.
Per ogni argomento, la comunicazione del Sindaco o suo delegato è seguita dalla replica dell'eventuale interrogante o interpellante, che non può durare più di cinque minuti.
Il Sindaco può replicare.
2. Nei casi di urgenza, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio comunale di fare comunicazioni al Consiglio.
In tal caso, il Presidente del Consiglio comunale rende noto al Consiglio la richiesta del Sindaco precisando l'oggetto della comunicazione.
Sulle comunicazioni del Sindaco è consentito ad un oratore del gruppo di maggioranza e minoranza di intervenire nel merito e per non più di tre minuti.

Articolo 68

Iscrizione a Parlare e Ordine degli Interventi

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare presso la Presidenza prima dell'inizio della discussione e comunque non oltre il termine fissato dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione.
Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

Articolo 69

Richiami del Presidente

1. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli toglie la parola.

Articolo 70

Mozioni d'Ordine

1. Sono mozioni d'ordine i richiami alla Legge, allo Statuto e al Regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione.
Le mozioni d'ordine hanno precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.
2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sull'ammissibilità della mozione, può chiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro per non più di tre minuti ciascuno.

Articolo 71

Questione Pregiudiziale e Sospensiva

1. Prima dell' inizio della discussione su un argomento o prima della votazione finale ciascun Consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell' argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Articolo 72

Fatto Personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.

2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
Se il Presidente del Consiglio comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo.
Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
4. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Articolo 73
Chiusura della Discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente del Consiglio comunale quando non vi siano altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto ed alle votazioni.

CAPO III - DELLE VOTAZIONI

Articolo 74

Validità delle Votazioni

1. Prima di procedere alla prima votazione, il Presidente del Consiglio comunale nomina tra i Consiglieri due scrutatori e ne provvede all'immediata sostituzione in caso di loro assenza o allontanamento dall'aula.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.
3. Il Presidente, ogni qualvolta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale.
Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e dichiara chiusa la seduta.
4. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.
5. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.
7. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale con la formula "Il Consiglio Comunale approva" ovvero "Il Consiglio Comunale non approva".

Articolo 75

Modalità generali della Votazione

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. La votazione e l'accertamento del suo risultato sono effettuati tramite l'utilizzo di un sistema di votazione elettronica che acquisisce, visualizza e registra in maniera informatica la manifestazione di volontà espressa da ciascun

consigliere. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono stabiliti dal Presidente. I consiglieri, seduti al posto loro assegnato, esprimono il proprio voto premendo uno dei pulsanti del rispettivo terminale, attivato tramite inserimento di tessera magnetica personale. I pulsanti consentono la scelta tra quattro alternative: il voto favorevole, il voto contrario, l'astensione e la non partecipazione al voto. La manifestazione del voto espresso da ciascun consigliere e l'esito complessivo della votazione sono visualizzati tramite tabellone elettronico e registrati in maniera permanente. Nel caso che la votazione si svolga in forma segreta viene visualizzata e registrata l'avvenuta votazione da parte dei consiglieri ed il risultato quantitativo complessivo, ma non la manifestazione delle singole volontà.

3. Tutti i consiglieri che manifestano la propria volontà premendo uno dei quattro pulsanti disponibili nel terminale di voto sono contabilizzati nel numero dei presenti (*quorum strutturale*). I consiglieri che premono i pulsanti corrispondenti all'astensione e alla non partecipazione al voto sono contabilizzati nel numero dei presenti (*quorum strutturale*) ma non in quello dei votanti (*quorum funzionale*). La mancata digitazione di qualsiasi pulsante è equiparata all'assenza dall'aula.
4. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente, assistito dal Segretario generale e da tre scrutatori (due dei quali appartenenti a gruppi di minoranza) da lui designati all'inizio della seduta.

Articolo 76

Annullamento e Rinnovazione delle Votazioni

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, ha facoltà di procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione : in questo caso dispone l'immediata rinnovazione.

TITOLO V

UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

Articolo 77

Deliberazioni di Iniziativa della Giunta

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario generale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse in originale, con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni, unitamente alle riproduzioni sugli appositi supporti magnetici (floppy disk) o in via informatica.

Articolo 78

(Risorse Finanziarie del Consiglio Comunale)

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal responsabile del servizio Affari Generali.
Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 79

Gruppi Consiliari

1. Ai Gruppi consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità di locali, personale e di strumentazioni tecniche ed informatiche idonee al loro funzionamento. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento dei Gruppi minori.
2. Le segreterie dei Gruppi, operando in un quadro di disponibilità, flessibilità e funzionalità poste dalle esigenze istituzionali del gruppo, curano e sviluppano le funzioni di supporto organizzativo, informativo, amministrativo necessario a rendere efficace il ruolo istituzionale proprio dei Consiglieri comunali, in particolare collaborano a predisporre gli atti di competenza dei Consiglieri, supportano l'attività del gruppo durante le sedute del Consiglio comunale, promuovono e provvedono, su indicazione dei Consiglieri, all'organizzazione

di convegni, iniziative esterne rivolte ad acquisire elementi per la definizione di proposte politico amministrative, ai rapporti con la stampa, con altri organi istituzionali, curano la raccolta di atti normativi nonché provvedono all'organizzazione ed alla conservazione degli atti prodotti dal Gruppo.

Articolo 80 **Indennità di funzione**

1. Ciascun Consigliere comunale può richiedere che il gettone di presenza venga sostituito con una indennità di funzione onnicomprensiva **come per legge vigente**.
L'opzione ha durata annuale e si intende automaticamente rinnovata se non viene esercitata apposita rinuncia scritta entro il giorno 5 del mese precedente l'inizio dell'anno.
Il Consigliere che abbia chiesto il ritorno al regime del gettone, può, successivamente, rientrare nel regime di indennità con comunicazione da effettuare entro il termine sopraindicato.
2. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri comunali prevede l'applicazione di detrazioni in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.
3. Si considerano assenze giustificate:
 - a) quelle dovute alla partecipazione a riunioni, convegni o manifestazioni nell'interesse e per conto del Comune di Ariano Irpino debitamente autorizzate dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio;
 - b) quelle causate da impedimenti di salute o da gravi motivi di famiglia, da documentarsi adeguatamente;
 - c) quelle determinate da importanti e non rinviabili motivi di lavoro, idoneamente documentate e, comunque, non superiori ad un massimo di cinque in un anno;
 - d) **quelle dovute ad impegni coincidenti con manifestazioni di partito e/o politiche.**
4. **L'indennità viene decurtata in misura pari al 25% per ogni assenza al Consiglio comunale, alle Commissioni consiliari e alla Conferenza dei Capigruppo.**

5. L'indennità di funzione non è cumulabile con altre indennità percepite dal Consigliere comunale per attività istituzionali.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 81

Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stessa maggioranza è necessaria per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Articolo 82

Entrata in vigore

1. Dopo il completamento dell'iter di adozione ed il conseguimento dell'esecutività, il presente regolamento è nuovamente pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio. Acquista efficacia il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia incompatibili con il medesimo.

